



Regolamento per la disciplina del Tributo per

Servizi Indivisibili

(TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146. in data 22.5.2014

successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 in data 9/6/2015 e successivamente con deliberazione n. 103 del 28/04/2016

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della L. n. 296/2006.

Art. 2 - Individuazione dei servizi indivisibili

I servizi indivisibili, alla cui copertura è diretto il presente tributo, sono riportati nell'apposito Allegato A) apposto in calce al presente regolamento.

Art. 3 - Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ad eccezione , in ogni caso, dei terreni agricoli **e a decorrere dal 1.1.2016 , delle unità immobiliari di categorie catastali diverse dall'A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.**
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e

quella che ne costituisce pertinenza Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo degli immobili, di cui all'articolo 4.
2. Qualora l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. **Per gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazione principale non di lusso e per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 ,A/8, e A/9, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.**
4. **Per le abitazioni principali degli utilizzatori, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, questi ultimi dal 2016 non devono corrispondere il tributo dovuto nella misura di cui al precedente comma, mentre resta a carico del proprietario la quota del 90 per cento.**

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto: per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. In caso di abitazione principale, **classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9**, parzialmente locata, l'imposta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3, con l'applicazione dell'eventuale aliquota stabilita dal Comune inerente l'abitazione principale.
 10. In presenza di fabbricato, fatto oggetto di locazione, l'imposta va determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3; conseguentemente l'imposta deve essere determinata sulla base dell'aliquota stabilita dal Comune inerente l'abitazione principale del soggetto proprietario.
11. In caso di unità immobiliare, **classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9**, quale casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, soggetto passivo della TASI è il suddetto, con l'applicazione dell'eventuale aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale.
12. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, **classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9**, del soggetto possessore e di altri soggetti occupanti non facenti parte del nucleo familiare dello stesso, l'obbligo del versamento della TASI viene effettuato dal soggetto titolare del diritto reale.
13. In presenza di fabbricato, posseduto da più soggetti con percentuali di proprietà diverse e solo per uno dei suddetti il citato immobile è adibito ad abitazione principale, **soggetta a TASI**, ogni possessore corrisponde **il tributo** in base alla propria quota applicando

l'aliquota stabilita dal Comune relativa alla propria condizione soggettiva. Resta ferma la possibilità da parte del Comune, quali soggetti coobbligati, di richiedere in sede di accertamento, la corresponsione del dovuto a qualsiasi soggetto passivo.

- 14 Soggetto passivo TASI è altresì l'amministratore per i locali di uso comune e di quelli utilizzati in regime di multiproprietà; lo stesso si rivarrà successivamente nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

Art. 6 – Base imponibile e riduzioni

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Non si considerano aree fabbricabili, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole; in caso contrario la TASI è dovuta come area fabbricabile e l'imposta è determinata avuto riguardo alle condizioni del proprietario successivamente ripartita tra il proprietario e l'affittuario e il comodatario sulla base delle percentuali indicate al precedente articolo 5.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione **di cui al comma 4**.
6. **A decorrere dall'anno 2016, la base imponibile è altresì ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un**

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Art.7 -Altre fattispecie escluse dalla TASI.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La TASI non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del ministro delle Infrastrutture 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24.6.2008;**
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- d) ad un unico immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.**

Art. 8 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare, purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**

Art. 9– Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 10– Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 9, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale ed anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si applica la detrazione di imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

Art. 11 – Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
4. La TASI è dovuta per anni solari in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art.. 12 – Importi Minimi

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono computati gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.
5. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia inoltre intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione con credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'entrata dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e nella Legge n. 296/2006.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, situazione che deve essere supportata da apposita documentazione. La rateizzazione non può comunque eccedere 8 rate mensili se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 500,00; laddove per contro detto importo sia superiore a detta misura, la rateizzazione non potrà superare n. 24 rate mensili. Qualora l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 25.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a copertura del relativo debito oggetto di rateizzazione.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile della Tasi.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debito decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.
5. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Art. 16– Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ruolo ovvero mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidati a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi non superi Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta

Art. 17 - Esenzioni

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 18. Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

1. Sulla base della L. n. 208/2015, che ha anticipato al 1.1.2016 l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 24.9.2015 n. 158, in materia di sanzioni e ravvedimento operoso, è possibile avvalersi di detto istituto, con le seguenti sanzioni ridotte:

- **omesso o parziale versamento dell'imposta, entro 14 giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta: può essere sanato con il versamento della sanzione dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;**
- **omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5 per cento e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;**
- **omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento dal 31° a 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67 per cento e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;**
- **omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75 per cento e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;**
- **omessa dichiarazione e omesso versamento dovuto possono essere sanati entro 30 giorni del termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta e con sanzione del 5 per cento e con l'applicazione degli interessi legali;**
- **omessa dichiarazione e omesso versamento dovuto possono essere sanati entro 90 giorni del termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta e con sanzione del 10 per cento e con l'applicazione degli interessi legali;**
- **omessa dichiarazione in presenza di versamenti regolarmente effettuati, può essere sanata entro 30/90 giorni del termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento della sanzione del 5 per cento per ritardo nei trenta giorni o del 10 per cento per ritardo non superiore a 90 giorni da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione, ovvero 51 euro e quindi pari a 2,5 euro o 5 euro;**
- **infedele dichiarazione può essere sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione con il versamento dell'imposta dovuta, della sanzione al 5,55 per cento e con l'applicazione degli interessi legali;**
- **è possibile presentare dichiarazione rettificativa della precedente comportante un diversa imposta (denuncia infedele), entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore, con la sanzione di un ottavo del minimo (6,25 per cento) e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge.**

Art. 19 -Accertamento con adesione

1. Nell'esercizio della facoltà regolamentare di cui all'art 52 del D.lgs n. n.446/1997, viene introdotto sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218, per il presente tributo, l'istituto dell'accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti

per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 20- Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per atti di accertamento. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.**
- 2. L'accertamento con adesione è limitata ai soli accertamenti sostanziali e presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cd. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.**
- 3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio ed oneri di soccombenza di un eventuale ricorso.**
- 4. In ogni caso resta fermo il potere dell'ufficio di annullare, in tutto e in parte, oppure revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.**

Art 21- Attivazione del procedimento di definizione

- 1. Il procedimento di definizione può essere attivato:**
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;**
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.**

Art. 22- Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

- 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e ad accertamento formato, prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:**
 - o degli elementi identificativi dell'atto e della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e l'indicazione del periodo d'imposta;**
 - o del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.**
- 2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.**
- 3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune ai fini dell'attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.**
- 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento,**

qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa impositiva del Comune.

Art. 23- Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni atto di imposizione notificato.**
- 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.**
- 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli del pagamento del tributo.**
- 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.**

Art. 24- Effetti dell'invito a comparire

- 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.**
- 2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.**
- 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del tributo o suo delegato.**

Art 25- Atto di accertamento con adesione

- 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile o suo delegato.**
- 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.**

Art. 26- Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, e con le modalità indicate nell'atto stesso.**
- 2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.**

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora la somma dovuta superi gli importi di cui all' art. 15 comma 1, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con il numero di rate indicate allo stesso art. 15 comma 1, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto. Entro lo stesso termine di 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza della prima rata; in tal caso l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Competente all'esame dell'istanza è il responsabile del tributo o suo delegato e qualora non ricorrano gravi ragioni, l'istanza viene accolta .

4. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €. 25.000,00, richiede apposita garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria). Entro dieci giorni il contribuente fa pervenire al medesimo ufficio documentazione relativa alla prestazione della garanzia; l'ufficio rilascia copia dell'accertamento con adesione. In questo caso la definizione si perfeziona con la prestazione della garanzia suddetta.

Art. 27- Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità dell'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 28- Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla Legge.

Art. 29 - Norme finali e transitorie in materia di accertamento con adesione

1. Le disposizioni inerenti l'accertamento con adesione entrano in vigore dal 01.01.2016.

Conseguentemente detto istituto è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da detta data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile con riferimento ai periodi pregressi di imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

art. 30 – Contenzioso -

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed in ultimo le modificazioni apportate dal D.Lgs . 24 settembre 2015 n. 156.

Art 31– Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.

2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.

3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 32- Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. L'efficacia del presente Regolamento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale.
3. Le modificazioni apportate al presente regolamento hanno effetto **dal 1° gennaio 2016.**

Art.33 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI SIENA				
LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ART. 1 COMMA 682 - INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA E' DESTINATA LA TASI (con riferimento alle previsioni 2014)				
FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI ART. 19 D.L.95/2012	Funzione	Servizio	QUOTA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON LA TASI	
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	200.000,00
		2	Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	200.000,00
		3	Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	200.000,00
		4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	900.000,00
		6	Ufficio tecnico	800.000,00
		7	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	500.000,00
		8	Altri Servizi generali	300.000,00
Polizia municipale e polizia amministrativa locale;	03 Funzioni di Polizia Locale	1	Polizia Municipale	800.000,00
		2	Polizia Commerciale	
		3	Polizia Amministrativa	
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazioni e gestione dei servizi scolastici;	04 Funzioni di Istruzione pubblica	1	Scuola materna	500.000,00
		2	Istruzione elementare	200.000,00
		3	Istruzione media	100.000,00
		4	Istruzione secondaria superiore	
		5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.000.000,00
Organizzazione dei servizi pubblici di	08 Funzioni nel campo della	1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	250.000,00
		2	Illuminazione pubblica e servizi connessi	1.008.759,72
		3	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	2.000.000,00

interesse generale di ambito comunale, ivi compresi Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile; organizzazione e gestione servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;	viabilità e dei trasporti			
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1	Urbanistica e gestione del territorio	500.000,00
		2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	
		3	Servizi di protezione civile	200.000,00
		4	Servizio idrico integrato	
		5	Servizio smaltimento rifiuti	
		6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	500.000,00
TOTALE			10.158.759,72	